



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori

Prot. n. AOO/160/27/09/2011/0019349

Ai signori Sindaci dei Comuni
della Regione Puglia
Loro Sedi

Al Presidente dell'ANCI
Corso Vittorio Emanuele 68
70122 BARI

Al Presidente dell'U.P.I.
c/o Provincia di
70126 BARI

e p. c. Unione Petrolifera
Assogasmetano
Grandi Reti
Assopetroli
Assogasliquidi
Federmetano
FAIB
FIGISC
FEGICA CISL
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" - Art. 28 (razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti).-

Gentilissimi Sindaci, Presidente dell'ANCI, dell'UPI, Associazioni e Sindacati,

il Decreto Legge n. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011 (entrata in vigore il **17 luglio 2011**) contiene all'articolo 28 norme in materia di distribuzione carburanti che prevedono anche adempimenti amministrativi di competenza comunale.

Riteniamo utile illustrare di seguito le novità normative che rientrano nella competenza statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione e per le quali la Regione ha in corso l'adeguamento della propria normativa.

Impianti incompatibili

L'articolo 28 comma 3 del Decreto Legge 98/2011 stabilisce che entro 90 gg. dall'entrata in vigore del medesimo decreto le regioni emanano indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del DM 31/10/2001 e dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore. In particolare la Regione Puglia

ha definito le condizioni di incompatibilità degli impianti sulla rete stradale ordinaria con il regolamento regionale del 10 gennaio 2006, n. 2, artt. 4, 5 e 6.

L'art. 28 comma 4 del medesimo Decreto Legge obbliga i comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili a provvedere entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero entro il **14 novembre 2011**, dandone comunicazione alla Regione e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Dotazione di apparecchiature self-service pre-payment

L'articolo 28 comma 5 del Decreto Legge 98/2011 stabilisce inoltre che tutti gli impianti di distribuzione carburanti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-payment. Il successivo comma 6 estende tale obbligo anche agli impianti esistenti che devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto Legge 98/2011 e precisamente il **5 luglio 2012**, pena le sanzioni pecuniarie ivi previste.

Il successivo comma 7 del medesimo Decreto Legge prevede che agli impianti dotati di apparecchiatura self-service pre-payment, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di tali apparecchiature durante le ore in cui è contestualmente assicurato il rifornimento assistito a condizione che venga effettivamente garantita la presenza del titolare della licenza fiscale (gestore) e/o dei suoi dipendenti.

Attività accessorie

L'articolo 28 commi 8, 9, e 10 del Decreto Legge 98/2011 stabilisce infine che in un impianto stradale di distribuzione carburanti è sempre possibile:

- o esercitare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ex L. 287/91, art. 5, comma 1, lett. b), cioè "esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili)" Sono fatti salvi il rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali, igienico-sanitarie, urbanisti ed edilizie, nonché il possesso dei requisiti morali e professionali;
- o esercitare un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti riferiti alla superficie dell'impianto. L'innovazione consiste nell'eliminazione dei limiti alla superficie degli impianti in cui si può esercitare questa attività accessoria;
- o Vendere pastigliacci.

Le attività di cui sopra sono esercitate dal gestore (salva sua rinuncia) o da un soggetto terzo, se sono svolte in locali non affidati al gestore dal titolare dell'impianto (comma 10).

La presente nota informativa verrà pubblicata sul sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it e dell'Osservatorio regionale del Commercio www.osservatorio.commercio@regione.puglia.it.

Garantendo la massima collaborazione della Regione, porgiamo cordiali saluti.

Il Dirigente di Servizio
(Pietro Trabace)



L'Assessore
Allo Sviluppo Economico
(Avv. Loredana Capone)

